

La società Moto Club si impegna a trasmettere al Comune copia del rendiconto 30 giorni prima della scadenza della convenzione.

ART. 3

Il Moto Club dovrà preventivamente comunicare al Comune il programma dell'uso della pista con date ed orari di gare e allenamenti.

Tale programma verrà vistato dal Sindaco in segno di approvazione.

Per limitare il disagio agli abitanti della zona limitrofa, gli allenamenti potranno essere svolti solo nei giorni di giovedì e sabato dalle ore 15,30 alle ore 19,30 nel periodo di vigenza dell'ora legale e, nelle stesse giornate, dalle ore 13.30-17.00 nei restanti mesi dell'anno.

L'attività dovrà essere sospesa dal 20 luglio al 20 agosto.

Durante l'utilizzo dovrà essere eliminata l'emissione di polvere, in particolare verso la strada provinciale e le abitazioni a monte della pista e dovranno essere limitati i rumori a quanto previsto dalla legge;

Dovrà essere rispettata la normativa sulla sicurezza prevista dal CONI sia per le gare che per le prove e gli allenamenti.

Potrà essere autorizzato un altro giorno per gli allenamenti nel caso in cui la convenzione sia estesa ad altra associazione o ente come previsto dall'art. 1.

Il Moto Club si impegna inoltre a sospendere le esercitazioni durante lo svolgimento delle partite di calcio presso il limitrofo campo sportivo.

A tal fine, la società che gestisce il campo di calcio comunicherà al Moto Club, con congruo anticipo, il calendario delle partite con indicate le date e gli orari.

L'autorizzazione per le gare dovrà essere inoltrata al SUAP.

ART. 4

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di accesso all'impianto, nonché il diritto di effettuare ispezioni e controlli in ogni momento.

Qualora si accertino inosservanze alla presente convenzione quali, a titolo esemplificativo, carenza nella pulizia o trascuratezza nella manutenzione, disturbo ai vicini con eccessiva polvere o rumore, mancato rispetto di orari o giorni di utilizzo, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale di sospendere temporaneamente o revocare la concessione senza che il Moto Club possa reclamare danni e diritti di sorta, previa diffida da notificare almeno tre giorni prima per la sospensione e trenta giorni prima per la revoca.

ART. 5

Le aree destinate a parcheggio, individuate nell'allegata planimetria, dovranno rimanere di uso comune alla Società Moto Club e di ogni altra società, Ente o associazioni alla quale il Comune intenda affidare la gestione di altri impianti insistenti nella zona sportiva.

Il pozzo, di proprietà comunale insistente al F.7 Mapp 32, verrà mantenuto, in modo paritario, nella disponibilità della Società Moto Club e di ogni altra società, Ente o associazioni cui verranno affidati gli altri impianti sportivi.

Il Moto Club si impegna, inoltre, a favorire gli sportivi residenti in Comune di Sassofeltrio applicando nei loro confronti tariffe per accedere ai servizi dell'impianto ridotte del 30% rispetto ai non residenti.

Tali tariffe dovranno essere affisse all'ingresso dell'impianto e trasmesse al Sindaco.

ART. 6

La presente convenzione, da sottoscrivere entro 30 giorni dalla sua approvazione, ha la durata di anni uno decorrenti dalla data della stipula.

Ciascuna delle parti, per giustificati e comprovati motivi, potrà recedere dalla convenzione prima della scadenza con preavviso di tre mesi mediante lettera raccomandata AR.

ART. 7

Tutte le spese relative alla presente convenzione, nessuna eccettuata o esclusa, sono a carico della società Moto Club Valconca.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso con spese a carico del richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

COMUNE SASSOFELTRIO

MOTO CLUB VALCONCA